

La prima cosa da fare

Affinché possano essere adottate le misure di tutela necessarie a salvaguardare lo stato di salute della madre e del nascituro, la Specializzanda deve comunicare la gravidanza il prima possibile, al:

- Direttore dell'Unità operativa presso cui sta svolgendo la formazione;
- Direttore della Scuola di Specializzazione.

Nel caso in cui l'attività svolta preveda esposizione a radiazioni ionizzanti o rischio di contaminazione, la Specializzanda deve comunicare il proprio stato di gravidanza non appena accertato.

Le attività vietate durante la gravidanza sono contenute nel [D.L. 26 marzo 2001 , n. 151](#)

Interdizione anticipata (Gravidanza a rischio)

In caso di complicanze della gestazione o di condizioni di lavoro/ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della madre e del bambino o di impossibilità di spostare la Specializzanda ad altre attività formative, può essere disposta dai medici competenti un'interdizione anticipata rispetto al normale periodo di astensione obbligatoria.

La Specializzanda deve darne comunicazione a:

- Direttore dell'Unità operativa presso cui sta svolgendo la formazione;
- Direttore della Scuola di Specializzazione;
- UOC Scuole di Specializzazione di Area sanitaria trasmettendo, all'indirizzo sportellospecialita@unipv.it:
 - **modulo** di gravidanza a rischio;
 - certificato del ginecologo redatto su carta intestata attestante la data presunta del parto sulla base del quale sarà calcolato il periodo di astensione obbligatoria;
 - certificato di gravidanza a rischio rilasciato dall'ASST /Azienda ospedaliera di competenza;
 - scansione di documento d'identità in corso di validità.

In tal caso, salvo modifiche del periodo di interdizione, il congedo obbligatorio di maternità partirà 2 mesi prima della data presunta del parto e terminerà 3 mesi dopo.

Congedo di maternità

La Specializzanda ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per 5 mesi complessivi così articolabili:

- 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e fino al giorno del parto + 3 mesi successivi alla data effettiva del parto (2+3);

- 1 mese antecedente la data presunta del parto e fino al giorno del parto + 4 mesi successivi alla data effettiva del parto (maternità flessibile 1+4);
- 5 mesi immediatamente successivi alla data effettiva del parto (maternità flessibile 0+5);

In caso di documentate complicazioni, la richiesta di maternità flessibile (1+4 o 0+5), seppure già accordata, può essere successivamente modificata o revocata su espressa richiesta della Specializzanda.

Se il parto avviene in anticipo rispetto alla data presunta del parto, i giorni non goduti tra la data effettiva e la data presunta, si aggiungono al periodo di congedo dopo il parto.

Se il parto avviene dopo la data presunta del parto, l'astensione obbligatoria copre anche il periodo che intercorre tra la data presunta e la data effettiva del parto.

Come fare

La comunicazione del congedo deve essere **effettuata entro e non oltre la fine del settimo mese di gravidanza**.

La Specializzanda deve presentare, tramite l'email istituzionale di Ateneo, all'indirizzo sportellospecialita@unipv.it, la seguente documentazione:

- **modulo** di comunicazione del congedo, debitamente compilato e firmato;
- certificato del ginecologo, redatto su carta intestata, attestante la data presunta del parto sulla base della quale sarà calcolato il periodo di astensione obbligatoria;
- scansione di documento d'identità in corso di validità.

Nel caso in cui la Specializzanda intenda fruire del congedo di maternità flessibile 1+4, la documentazione già trasmessa dovrà essere integrata, almeno 5 giorni prima della scadenza del 7° mese, con:

- certificati di compatibilità dell'avanzato stato di gravidanza con la permanenza in formazione dal primo giorno dell'ottavo mese rilasciati, rispettivamente, dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato e dal Medico del Lavoro della struttura in cui svolge la formazione;
- scansione di documento d'identità in corso di validità.

Solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione medica per la flessibilità dal settimo all'ottavo mese, la Specializzanda può usufruire del congedo di maternità 5 mesi dopo il parto. In tal caso, dovrà integrare, almeno 5 giorni prima del termine dell'8° mese, la documentazione già trasmessa con:

- certificati di compatibilità dell'avanzato stato di gravidanza con la permanenza in formazione fino alla data del parto rilasciati, rispettivamente, dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato e dal Medico del Lavoro della struttura in cui svolge la formazione. Entrambi i certificati dovranno riportare la dicitura "fino alla data del parto".

In caso di mancata comunicazione corredata da adeguata documentazione, verrà applicato d'ufficio il congedo di maternità 2+3.

Sospensione

Poiché il congedo di maternità determina la sospensione della formazione la specializzanda dovrà recuperare il periodo di formazione non svolta.

L'esame di passaggio all'annualità successiva e l'esame finale potranno essere sostenuti solo dopo avere effettuato il recupero.

Durante la sospensione della formazione **non** devono essere effettuati i pagamenti di tasse o contributi anche se risultano in scadenza durante il periodo. Alla ripresa della formazione, sarà effettuato il pagamento di quanto dovuto.

Trattamento economico

Durante la sospensione della formazione viene corrisposta solo la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di 12 mesi oltre gli anni previsti dalla durata legale del corso.

Durante il periodo di recupero delle attività formative sospese, il trattamento economico spetta nella misura intera.

Nascita

La specializzanda, entro 30 giorni dal parto, deve inviare, tramite l'email di Ateneo, all'indirizzo sportellospecialita@unipv.it la seguente documentazione:

- **autocertificazione attestante** la nascita del figlio debitamente compilata e firmata
- scansione di documento d'identità in corso di validità.

Riposi giornalieri

La specializzanda può usufruire della riduzione di orario per allattamento, pari a 2 ore giornaliere, dal rientro in formazione e fino al compimento di un anno del figlio.

Tale periodo dovrà essere recuperato nella misura di 1/3, prolungando ulteriormente la durata della formazione,

Come fare

Inviare, tramite l'email istituzionale di Ateneo, all'indirizzo sportellospecialita@unipv.it il modulo di richiesta.

Congedo parentale

Il congedo parentale spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un **periodo complessivo**, tra i due genitori, non superiore a **dieci mesi, elevabili a undici** se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

Nell'ambito dei suddetti limiti complessivi, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
alla **madre** lavoratrice dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo **sei mesi**;
al **padre** lavoratore dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo **sei mesi**, che possono diventare **sette** in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi;
al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
al **genitore solo** (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo **11 mesi**.

Come fare

Inviare, tramite l'email istituzionale di Ateneo, all'indirizzo sportellospecialita@unipv.it la seguente documentazione il modulo di [Congedo parentale](#)

Ripresa dell'attività formativa

La specializzanda deve comunicare la ripresa dell'attività formativa al:

- Direttore della struttura di assegnazione della formazione
- Direttore della Scuole
- UOC Scuole di Specializzazione di Area sanitaria tramite l'email di Ateneo, all'indirizzo sportellospecialita@unipv.it

MALATTIA DEL FIGLIO

Entrambi i genitori, durante la malattia del figlio, hanno diritto ad assentarsi:

- senza alcun limite temporale, **se il figlio ha un'età inferiore ai tre anni**. Interviene la sospensione della formazione, con relativo recupero, se le assenze superano i 40 giorni lavorativi consecutivi;
- al massimo 5 giorni lavorativi all'anno, per ciascun genitore, **se il figlio ha un'età tra i 3 gli 8 anni**.

Poiché l'assenza per malattia del bambino può essere fruita alternativamente dai due genitori, la specializzanda che ne usufruisce dovrà presentare il certificato medico e la

dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

NB: Qualora le assenze, anche non consecutive, pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi formativi, il consiglio della scuola può deliberare il recupero della formazione non svolta.

Come fare

Inviare tramite mail alla UOC Scuole di Specializzazione di Area sanitaria, tramite l'email di Ateneo, all'indirizzo sportellospecialita@unipv.it il modulo **Congedo per malattia figlio**, allegando certificazione medica di malattia del figlio in associazione al proprio nome.

Congedo di Paternità

Lo Specializzando padre, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, ha diritto astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili

a ore, da utilizzare anche in via non continuativa e anche durante il congedo di maternità della madre.

Come fare

Inviare tramite l'email istituzionale di Ateneo, all'indirizzo sportellospecialita@unipv.it, la seguente documentazione:

- modulo di congedo, debitamente compilato e firmato;
- autocertificazione di nascita del figlio;
- scansione di documento d'identità in corso di validità.